

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto d'Istruzione Superiore "Margherita HACK" Largo Giovanni Paolo II, 1 – 00067 Morlupo (RM) Cod. Mec. RMIS093003 - Cod. Fisc. 97197630581

Tel. 06/121125685 - Fax 06/9071935 - Distr. 31

Sede legale: Liceo Scientifico "Giuseppe Piazzi" Morlupo (RM) Cod. Mec. RMPS09301D
 Sez. associata: I.T.C.G. "P.L. Nervi" Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMTD093019
 Sez. associata: I.P.S.C.T. "P.L. Nervi" Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMRC093012
 Sez. associata: I.T.C.G. "P.L. Nervi" serale Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMTD09351P

E-mail: <a href="mis093003@istruzione.it">mmis093003@istruzione.it</a>
PEC: <a href="mis093003@pec.istruzione.it">rmis093003@pec.istruzione.it</a>
Sito web: <a href="mailto:www.iismargheritahack.edu.it">www.iismargheritahack.edu.it</a>
Cod. Univoco: UF5LDS

Morlupo, lì 10/01/2022

# **COMUNICAZIONE N. 82**

- Ai Docenti
- Al D.S.G.A.
- Alla Segreteria Didattica
- All'Ufficio del Personale
- Al personale ATA
- Ufficio Collaboratori D.S.
- Agli Studenti
- Alle loro Famiglie

#### LORO SEDI

OGGETTO: INFORMATIVA nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative.

VISTO D.L. n. 1 del 07-01-2022, art. 4, pubblicato sulla G.U. del 07-01-2022;

**VISTO** D.L. n. 111 del 06-08-2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24-09-2021, n. 133;

- VISTA la C.M. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE. U0000011 del 08-01-2022 del Ministero dell'Istruzione (Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali) e del Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria), "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 prime indicazioni operative";
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute Prot. n. 0060136 del 30-12-2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO);
- **VISTA** la Circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale prot. n. 502 del 07-01-2022;

Con la presente circolare si intende fornire una informativa sulle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative. Famiglie e Personale Scolastico devono soltanto prendere atto del nuovo quadro normativo delineato, attendendo successivamente ulteriori disposizioni/integrazioni in merito alle nuove procedure anche sulla base delle indicazioni da parte delle autorità sanitarie del nostro territorio.

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione:

## • SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- A. In presenza di un solo caso di positività nella classe:
  - <u>Attività Didattica</u>: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  - Misura Sanitaria: Auto-sorveglianza.
  - Per il <u>Personale (della scuola ed esterno)</u> che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Autosorveglianza.

## B. In presenza di almeno due casi positivi nella classe:

- B1. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo:
  - ✓ <u>Attività Didattica</u>: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
  - ✓ <u>Misura Sanitaria</u>: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
- B2. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo:
  - ✓ <u>Attività Didattica</u>: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  - ✓ Misura Sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]"

✓ Per il <u>Personale (della scuola ed esterno)</u> che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)¹.

### C. In presenza di almeno tre casi positivi nella classe:

• <u>Attività Didattica</u>: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

- <u>Misura Sanitaria</u>: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
- Per il <u>Personale (della scuola ed esterno)</u> che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)<sup>1</sup>.

### Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

#### Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021);
- ▶ non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- ➤ I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.



Il Dirigente Scolastico Prof. Gianfranco CHERUBINI Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93

# <sup>1</sup> CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:

- rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che:
  - abbiano ricevuto la dose booster oppure
  - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure
  - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco CHERUBINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93